



PIANO GESTIONE SUIDI SELVATICI AREA PARCO

**DISCIPLINARE OPERATIVO SANITARIO**

## **Art. 1)**

### **FINALITÀ**

Il presente disciplinare regola il controllo sanitario nell'ambito delle operazioni di contenimento numerico della popolazione di suidi selvatici, necessarie per ricomporre gli squilibri ecologici accertati in area Parco, in conformità a quanto previsto dal Piano di Gestione dei suidi autorizzato con D.D.G. Assessorato Regionale Risorse Agricole n. 904 del 15/10/2015.

In particolare, le DISPOSIZIONI TECNICO/SANITARIE contenute nel presente disciplinare, vengono redatte anche sulla base delle risultanze di uno specifico incontro organizzato dall'Ente Parco (04.12.2015), a cui hanno preso parte i referenti ASP del Servizio Veterinario, Istituto Zooprofilattico della Sicilia, Referenti Assessorato Regionale, Corpo Forestale, associazioni ambientaliste, referenti Ente Parco, sindaci dei comuni di area Parco, al fine di condividere e rendere attuabili sulla base delle realtà locali le procedure operative contenute nelle specifiche normative di seguito riportate.

## **Art.2)**

### **PREMESSA**

Il controllo numerico dei suidi selvatici nel Parco è da intendersi come un'operazione volta a ridurre la consistenza numerica di questa popolazione necessaria per ricomporre gli squilibri ecologici e limitare gli impatti da essa esercitati sulle biocenosi e/o sulle attività economiche.

Tale attività di controllo si applica in deroga al generale regime di protezione che la normativa accorda alla fauna selvatica e, a differenza dell'attività venatoria, costituisce uno strumento gestionale pubblico al quale si può ricorrere, in via eccezionale ed in caso di necessità.

Infatti, secondo quanto esplicitato nei dettati legislativi, la presenza di danni consistenti e ripetuti alle attività agro-silvo-pastorali, in particolare se di tipo tradizionale, e l'accertata esistenza di reali "squilibri ecologici" provocati da una qualsiasi specie animale, impongono all'ente di mettere in atto strategie gestionali indirizzate a ridurre l'impatto sugli ecosistemi e il conflitto sociale, anche attraverso l'avvio di piani di controllo.

In considerazione di ciò, l'ente Parco delle Madonie ha ravvisato la necessità di implementare uno specifico piano di gestione dei Suidi in area Parco, a cui afferisce e deve fare riferimento il presente disciplinare.

La scelta degli interventi gestionali previsti nel piano traggono i loro fondamenti dalla combinazione delle normative nazionali e regionali vigenti in materia e seguono un processo logico che trova i propri riferimenti tecnico-scientifici nei documenti pubblicati dall'Istituto Superiore Ricerca Ambiente (ex INFS) di seguito riportati:

- Toso S., Pedrotti L., 2001. linee guida per la gestione del cinghiale (*Sus scrofa*) nelle aree protette. Quad. Cons.Natura, 2, Min. Ambiente – Ist. Naz. Fauna Selvatica;
- Monaco A., Franzetti B., Pedrotti L., Toso S., 2003. Linee guida per la gestione del cinghiale. Min. Politiche Agricole e Forestali – Ist. Naz. Fauna Selvatica, pp. 116;
- Monaco A., Carnevali L., Toso S., 2010. Linee guida per la gestione del Cinghiale (*Sus scrofa*) nelle aree protette. 2° edizione. Quad. Cons, Natura, 34, Min.Ambiente – ISPRA.

Dalla lettura di tali documenti si evince che l'applicazione di una strategia complessiva di gestione del cinghiale è possibile solo a partire da un quadro concettuale di riferimento, nel quale vengano definiti gli aspetti pratico – organizzativi e vengano individuate le tappe fondamentali e la corretta sequenza logistico - temporale per il loro raggiungimento.

Sulla base delle conoscenze acquisite sul territorio madonita, considerando l'assenza di barriere geografiche che possano impedire l'arrivo di nuovi soggetti dalle aree limitrofe, in relazione alla popolazione, ai danni, alle realtà socio-economiche e alle caratteristiche intrinseche della specie, vanno pertanto calibrati dal punto di vista quali-quantitativo i capi da rimuovere.

Lo stato di avvio delle azioni di gestione dei suidi selvatici nel Parco delle Madonie implica ovviamente la mancanza delle suddette serie storiche, con la conseguente necessità di dover calibrare per approssimazioni successive l'entità del piano di controllo, adottando un approccio di tipo "adattativo", che definisca cioè la consistenza e la struttura del prelievo, distinto per classi di sesso ed età.

### **Art. 3)**

#### **PIANO GESTIONE DELLA POPOLAZIONE DI SUIDI SELVATICI**

Il Piano di gestione della popolazione di suidi selvatici (al quale si rimanda per una lettura completa), pone un orizzonte temporale che individua tre fasi operative (di seguito riportate) in cui si definiscono le modalità e le strategie per ricomporre gli squilibri ecologici provocati dalla specie nelle diverse aree del Parco, individua le aree critiche e le modalità dove mettere in atto le misure di gestione e di controllo numerico della popolazione.

Il piano propone una gestione di tipo "adattativa" ed individua tre diverse fasi operative:

**FASE 1** avvio del piano (durata 2 anni a partire dall'inizio delle prime attività di cattura in campo): con l'obiettivo di avviare il piano di controllo con inizio della riduzione numerica della popolazione dei Suidi e valutazione dei metodi adottati; individuazione i territori nei quali effettuare in via prioritaria gli interventi; organizzazione dei sistemi di raccolta ed informatizzazione dei dati.

**FASE 2** (durante il secondo anno della fase 1): servirà per l'organizzazione e l'analisi di tutte le informazioni faunistiche ottenute con l'applicazione del piano, attraverso la raccolta, l'informatizzazione e georeferenziazione dei dati faunistici, di abbattimento ed ambientali, con definizione più dettagliata della consistenza e struttura del prelievo per le fasi successive.

**FASE 3** (permanente): consentirà una pianificazione più precisa e dettagliata degli interventi da applicare nel territorio negli anni successivi. Sulla base dei risultati ottenuti durante le fasi precedenti analisi ed organizzazione del flusso di tutti dati gestionali, verrà effettuata una costante azione di monitoraggio di tutte le situazioni attinenti alla specie con definizione dettagliata della consistenza e struttura del prelievo.

#### **Art. 4)**

##### **METODI DI CONTENIMENTO**

Nell'applicazione del piano per il controllo della popolazione di Suidi selvatici all'interno dei confini del Parco delle Madonie possono essere applicati i seguenti tre metodi di contenimento numerico:

- cattura mediante chiusini (con eventuale abbattimento in loco);
- abbattimento con carabina all'aspetto;
- abbattimento con carabina attraverso la tecnica della girata.

Per quanto riguarda il sesso e le classi di età degli animali da rimuovere, il piano dovrà incidere indicativamente nel seguente modo:

- femmine 70% - maschi 30%
- piccoli e giovani 75%
- sub adulti 15%
- adulti 10%

## Art. 5)

### DEFINIZIONI

1. Le operazioni di cattura vengono effettuate tramite apposite trappole, denominate ai fini del presente disciplinare *“unità di cattura”*.
2. L'unità di cattura è una trappola permanente o temporanea, fissa o mobile di cattura singola o collettiva, eventualmente dotata di schermatura parziale o totale.
3. Gli animali vengono attirati con esca alimentare che può essere collocata senza limiti di distanza nelle aree coltivate, aree boscate eventualmente anche attigue ai campi.
4. Le unità di cattura saranno realizzate secondo quanto riportato nel piano, su indicazioni e sotto la diretta responsabilità dell'Ente Parco che implementerà apposito disciplinare operativo.
5. Il Parco potrà gestire con proprio personale o con personale all'uopo preposto adeguatamente formato ed autorizzato, l'attività di cattura previste, implementando a tal fine appositi bandi pubblici sottoscrivendo specifici contratti.
6. Per la gestione dell'unità di cattura il Parco potrà avvalersi della collaborazione di soggetti adeguatamente formati sia pubblici che privati, proprietari di aziende agricole e zootecniche autorizzati, che potranno collaborare nella costruzione delle unità di cattura, nel foraggiamento, nella cattura e nella movimentazioni degli animali e con cui verranno sottoscritti specifici contratti.
7. In caso di partecipazione alle attività di cattura dei privati, tali operatori dovranno seguire uno specifico corso di formazione organizzato dal Parco, sulle attività previste e saranno appositamente autorizzati ed inseriti in un elenco e saranno denominati *“soggetti autorizzati”*.
8. Le unità di cattura potranno essere installate in aree sia pubbliche che di proprietà e le aree saranno selezionate dall'ente secondo quanto indicato nel piano e sulla base di avviso pubblico rivolto a gestori di tali aree pubbliche, ad agricoltori, aziende e privati titolari e/o conduttori di fondi.
9. I soggetti autorizzati operano in conformità a quanto disposto in uno specifico calendario di armamento delle unità di cattura, che viene predisposto dall'Ente Parco o suo responsabile designato, di intesa con gli Agenti di Vigilanza, Servizi ASP, IZS Sicilia e gli stessi soggetti autorizzati.

10. Detti calendari, vengono trasmessi ufficialmente dall'Ente Parco a tutti i soggetti coinvolti (agenti vigilanza, ASP, IZS, Soggetti autorizzati, Comuni competenti) e trasmessi in tempo utile al fine di organizzare gli interventi sanitari.
11. Ogni unità di cattura verrà registrata in un apposito elenco redatto dall'Ente e contrassegnata mediante l'affissione di una targa del Parco contenente un numero inamovibile di identificazione, che verrà comunicato agli enti di vigilanza ed ai servizi veterinari.
12. La scelta dei materiali, la costruzione, la messa in opera, la gestione delle unità di cattura e la destinazione dei capi derivanti da tale attività, avverrà su indicazioni dell'ente Parco secondo quanto riportato nella L R. 11/08/2015 n. 18 e stabilito nel piano di gestione della specie, nel rispetto delle normative.
13. Il Parco procede sia in fase di istruttoria preliminare per la scelta dei siti che durante la realizzazione delle opere, tramite proprio personale e/o responsabile designato, alla verifica sul campo di tutte le condizioni contenute nel piano di gestione ritenute necessarie per una corretta collocazione e gestione delle unità di cattura.
14. La sorveglianza viene assicurata da tutti gli enti di vigilanza proposti di cui alla L R. 11/08/2015, n. 18, includente in primis personale del Corpo Forestale, personale del Parco, Guardie venatorie, agenti volontari di associazioni ambientaliste e venatorie, denominati *servizio di vigilanza*.
15. La sorveglianza sanitaria viene assicurata dal Servizio Veterinario ASP competente per territorio e dall'IZS della Sicilia denominati *servizi Sanitari*.
16. Il Parco comunica ai servizi Sanitari ASP competente per territorio ed ai servizi di vigilanza l'avvio della procedura di impianto/montaggio dell'unità di cattura.
17. La comunicazione al Servizio sanitario ed ai Servizi di Vigilanza dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:
  - a) Nome e Cognome del rappresentante legale di chi realizza e/o gestisce l'unità di cattura;
  - b) Elenco (nome e cognome) degli operatori addetti alla gestione della unità di cattura;
  - c) ubicazione della struttura e coordinate geografiche;
  - d) calendario armamento delle unità di cattura su base trimestrale, approvato preventivamente dal responsabile designato dal Parco.
  - e) In caso di utilizzo di unità di cattura mobili si applicano le stesse procedure indicate per le unità di cattura fisse, con in più l'obbligo per il responsabile della struttura di comunicare, previa autorizzazione del Parco, la data e il luogo di apposizione con almeno quindici giorni di anticipo (riportando le nuove coordinate) ed ogni spostamento al Servizio Veterinario e ai servizi di vigilanza.

18. In caso di cattura di uno o più Suidi, il soggetto autorizzato avvisa tempestivamente il referente del Parco, che attiverà tutto l'iter procedurale per la destinazione dei capi.
19. Sulla base di quanto disposto nel Piano dei Suidi e nel presente disciplinare, in caso di cattura e destinazione al macello o al vivo in allevamenti a scopo alimentare, qualora, per motivi tecnici o normativi, non sia possibile procedere al trasferimento di tali animali vivi, nel rispetto del benessere animale, il Parco o suo referente, in accordo con i servizi di vigilanza e sanitari, può sia liberare i soggetti che abatterli a mezzo eutanasia e distruggere le carcasse nel rispetto delle normative o destinarli a strutture autorizzate per l'alimentazione di uccelli necrofagi (carnai).
20. Nel caso in cui i Suidi debbano essere destinati al consumo privato e/o abbattuti in loco, i capi catturati all'interno delle unità di cattura possono essere abbattuti sia all'interno delle stesse unità che all'interno di apposite casse di trasporto in cui i capi vengono fatti entrare a mezzo appositi corridoi, indirizzandoli direttamente dall'unità di cattura, nel rispetto del benessere animale.
21. L'abbattimento dei Suidi sia catturati che in tutte le attività di selecontrollo previste, è effettuato dal personale di cui al successivo art. 7 e quello previsto da: LR 18/2015; L 157/92; LR 12/2008.
22. L'abbattimento dei Suidi catturati può avvenire con colpo di arma da fuoco al capo, o mediante altri metodi consentiti dalle vigenti norme, quali soppressione eutanastica eseguita da personale qualificato del competente Servizio Veterinario ASP o veterinario incaricato (in tal caso la carcassa non può più essere utilizzata ne per l'alimentazione umana ne animale), proiettile captivo (Reg. 1099/2009).
23. L'abbattimento dei Suidi in selecontrollo secondo quanto disposto nel Piano del Parco, può avvenire mediante tiro con arma a canna di calibro compreso tra 5,6 e 8 mm munita di cannocchiale di mira.
24. In caso di cattura di animali domestici si procede direttamente alla loro liberazione.
25. Nel caso in cui un animale selvatico catturato venga rinvenuto morto il soggetto autorizzato provvede a segnalarlo al referente del Parco, ai servizi di Vigilanza e sanitari che forniranno le opportune indicazioni.

26. In caso di cattura di animali selvatici appartenenti a specie diverse dei Suidi, il soggetto autorizzato avvisa tempestivamente referente del Parco, ai servizi di Vigilanza che forniranno le opportune indicazioni e dovranno comunque essere liberati nei tempi più rapidi possibili.

27. In caso di cattura di cani vaganti ritenuti pericolosi il soggetto autorizzato, avvisa il referente del Parco, il referente ASP territorialmente competente, il Sindaco che forniranno le opportune indicazioni.

## **Art. 6)**

### **RIFERIMENTI NORMATIVI**

Per l'utilizzo e la destinazione dei suidi selvatici derivanti dall'attività di gestione del Parco, bisogna fare riferimento alle seguenti disposizioni normative:

- Regolamento CE n. 2075/2005 - norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichinella nelle carni (Supp. Ord. G. U.R. del 25-1-2008 (n. 2);
- Reg. CE n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
- Reg. CE n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
- L. R 33 del 01/09/21997 (Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio) e smi;
- L R. 11/08/2015, n. 18. Norme in materia di gestione del patrimonio faunistico allo stato di naturalità;
- L. 394/91 Legge quadro sulle aree protette;
- Reg. 1099/2009 (CE) protezione degli animali durante l'abbattimento;
- Accordi della Conferenza Stato Regioni e Province Autonome Rep. nn. 2470 e 2477 del 9.2.2006 (per l'avvio e la commercializzazione previo inoltre ad un centro lavorazione della selvaggina riconosciuto ai sensi del reg. CEE 853/2004 e 854/2004).
- 

Con l'avvio del Piano di Gestione della popolazione di Suidi in area Parco, col presente disciplinare vengono definiti di concerto con i servizi sanitari, le procedure operative da osservare durante le attività di controllo della specie e i metodi di raccolta sia dei dati sanitari che faunistici, definendo in particolare:



- i metodi di raccolta campioni e le matrici derivanti dai capi abbattuti e catturati all'interno delle unità di cattura da destinare al consumo privato – autoconsumo ed i modi di conferimento ai referenti ASP o IZS;
- i metodi di raccolta campioni e le matrici derivanti dai capi abbattuti attraverso la tecnica dell'aspetto e della girata da destinare al consumo privato – autoconsumo e la commercializzazione nel rispetto del 853/2004 definendo le procedure di conferimento ai referenti ASP o IZS;
- i protocolli da adottare per la destinazione delle carcasse e dei capi vivi catturati nelle unità di cattura, da inviare a macelli e strutture autorizzate per la commercializzazione degli stessi nel rispetto del Reg. CE 853/2004;

#### **Art. 7)**

##### **PERSONALE DA IMPIEGARE NELLE ATTIVITÀ**

Gli interventi di controllo per tutti e tre i metodi previsti si svolgono secondo un disposto normativo complesso ed articolato che si è sviluppato negli anni.

Sulla base dei riferimenti normativi (LR 18/2015; L 157/92; LR 12/2008 e LR 18/2015) in sintesi il personale da utilizzare è il seguente:

- 1) Personale Ripartizioni Faunistico Venatorie;
- 2) Dipendenti Corpo delle Guardie Forestali;
- 3) Guardie addette ai Parchi o alle Riserve;
- 4) altri Agenti Venatori Dipendenti da Pubbliche Amministrazioni;
- 5) proprietari e conduttori dei fondi sui quali si attuano gli interventi (LR 12/2008 – LR 18/2015);
- 6) Guardie Volontarie di Associazioni Venatorie riconosciute in sede Regionale;
- 7) Guardie Volontarie di Associazioni Ambientaliste riconosciute in sede Regionale;
- 8) Personale degli Enti Parco e delle Riserve, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio (LR 12/2008 e LR 18/2015);
- 9) Guardie Venatorie dipendenti delle Amministrazioni Provinciali (LR 18/2015—art.19 L157/92);
- 10) Guardie Comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio (LR 18/2015).

## **Art. 8)**

### **DESTINAZIONE DEI CAPI**

Il Parco, fermo restando quanto previsto nel piano di gestione Suidi e secondo quanto riportato nella L.R. 11 agosto 2015, n. 18. *“Norme in materia di gestione del patrimonio faunistico allo stato di naturalità ed in materia sanitaria”*, dispone la destinazione degli animali catturati o abbattuti nell'ambito degli interventi di controllo faunistico, prevedendone:

#### ***Suidi selvatici catturati***

- l'abbattimento in loco con destinazione della carcassa al consumo privato;
- l'invio dei capi catturati a mattatoi e/o centri autorizzati alla lavorazione selvaggina (previo abbattimento in loco prevedendo la jugulazione, l'eviscerazione e di non accatastare i capi durante il trasporto con mezzo idoneo);

Il Parco può destinare sugli animali di interesse di procedere oltre che come disposto ai precedenti punti anche alla posa di collari o altri dispositivi per il radiotracking con successiva liberazione degli animali al fine di studiarne (eventualmente in collaborazione con istituti universitari ed enti di ricerca), comportamenti specifici sulla popolazione.

#### ***Suidi abbattuti***

Secondo quanto previsto nel piano gestione dei Suidi e quanto disposto con L.R. 11 agosto 2015 n. 18, il Parco dispone degli animali catturati o abbattuti nell'ambito degli interventi di controllo faunistico. L'abbattimento dei Suidi dovrà essere eseguito sempre evitando qualsiasi forma di sofferenza agli animali e dovrà avvenire comunque in situazioni di assoluta sicurezza sia per gli operatori che per altre persone che potrebbero trovarsi nel raggio di azione delle armi impiegate.

Gli abbattimenti all'interno dell'unità di cattura dovranno essere eseguiti mediante l'uso delle seguenti tecniche:

- a) colpo di arma da fuoco al capo (Reg. CE 1099/2009);
- b) altre forme di soppressione eutanastica eseguita da personale qualificato competente appositamente autorizzato di cui all'art. 7 o del Servizio Veterinario ASP (In tal caso le carcasse non possono essere destinate al consumo di alcuna specie);

c) proiettile captivo.

d) nel caso degli animali catturati, gli Agenti del Corpo Forestale o altri Corpi di cui alla LR 18/2015, oltre alle armi di cui ai punti precedenti, potranno impiegare la pistola d'ordinanza o altri calibri adeguati alla necessità eutanasica, inclusa la "pistola a proiettile captivo".

Il Parco destina i capi derivanti dall'attività di abbattimento e quelli abbattuti con arma da fuoco nelle unità di cattura, sia all'autoconsumo privato che alla cessione e commercializzazione avviando i capi a mattatoi e strutture autorizzate nel rispetto del Regolamento CE 853/2004 oltre che all'alimentazione di Uccelli necrofagi all'interno di strutture autorizzate (Carnai).

Il Regolamento CE n. 2075/2005 "*Norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichinella nelle carni*", in considerazione del fatto che i cinghiali selvatici sono da ritenersi a rischio di infestazione da Trichinella, stabilisce che le carcasse di cinghiali abbattuti a caccia destinate sia al consumo domestico privato che alla commercializzazione debbano essere sottoposte a controlli veterinari ufficiali ed esitate al consumo dopo aver superato con esito favorevole il controllo veterinario ufficiale che accerti l'assenza di Trichine.

Per la cessione di capi da destinare alla commercializzazione bisogna applicare quanto disposto dal Regolamento 853/2004 e le carcasse devono essere trasferite presso un mattatoio o in un centro di lavorazione della selvaggina per essere sottoposte a visita ispettiva veterinaria ed esitate al consumo solo dopo avere superato con esito favorevole il controllo veterinario ed essere state sottoposte a bollatura sanitaria.

Mentre, sempre in osservanza a quanto disposto nella L.R. 11 agosto 2015, n. 18, il Parco può anche destinare le carcasse dei capi abbattuti, sia nelle attività di selecontrollo che all'interno delle unità di cattura, al consumo privato per uso domestico (autoconsumo), affidando tali capi al personale che prende parte agli interventi che operano in nome e per conto dell'ente ed ai proprietari dei fondi agricoli in cui si svolgono tali interventi (abbattimento/cattura).

In questo ultimo caso, tali capi possono essere utilizzati dalle figure di cui sopra esclusivamente per uso domestico privato (autoconsumo) e non necessita sottoporre le carcasse a bollatura sanitaria presso mattatoi o centri di lavorazione della selvaggina all'uopo preposti.

Tuttavia, le carcasse dei capi abbattuti possono essere destinate esclusivamente all'autoconsumo privato/casalingo, solo dopo aver superato con esito favorevole il controllo da parte del servizio veterinario ufficiale competente per territorio che accerti l'assenza di Trichine e mai può essere ceduta a terzi per qualunque fine o commercializzata.

I controlli ufficiali per la ricerca di *Trichinella spp.* devono essere per tanto svolti su tutte le carcasse e l'operatore a cui vengono affidate tali carcasse per il consumo privato deve conferire, secondo quanto disposto dall'ASP e IZS, le seguenti parti di tutti i capi abbattuti:

- tutta la corata (polmone, trachea fegato, milza e reni);
- il pilastro del diaframma (almeno 50 gr);

#### **Art. 9)**

#### **NORME COMPORTAMENTALI NEGLI ABBATTIMENTI SELETTIVI CON ARMA DA FUOCO**

##### *Abbattimento selettivo dei suidi selvatici*

L'abbattimento selettivo dei Suidi, secondo quanto disposto nel Piano del Parco, prevede l'abbattimento dei capi mediante tiro con arma a canna rigata munita di cannocchiale di mira, eseguito da postazioni di tiro prestabilite, posizionate all'interno delle aree di intervento del Parco come definite nel piano di gestione e nel presente regolamento.

Fatto salvo quanto previsto per gli abbattimento all'interno delle unità di cattura, l'unico metodo di abbattimento previsto nel Piano di gestione sottoposto ed approvato dall'ISPRA all'interno dell'area protette è l'abbattimento da postazione fissa ed in via eccezionale la girata.

Tali abbattimenti potranno avvenire esclusivamente con carabina a canna rigata di calibro compreso tra 5,6 e 8 mm e ottica di puntamento ad alto indice crepuscolare.

I proiettili utilizzabili sono auspicabilmente quelli di nuova generazione privi di piombo

Per il controllo del munizionamento utilizzato dagli operatori, il Parco a suo insindacabile giudizio potrà sottoporre, a campione, i capi abbattuti ad esame radiologico.

### ***Norme comportamentali dopo lo sparo e gestione dei capi abbattuti***

- a) gli operatori di selezione operano esclusivamente sotto il coordinamento dell'Ente Parco e del personale di vigilanza, secondo quanto disposto dal piano;
- b) i soggetti autorizzati a cui vengono affidati i capi, devono garantire che tutti capi abbattuti vengono sottoposti ai controlli sanitari previsti dalla vigente normativa, seguendo le norme o la prassi previste o per l'autoconsumo o per l'immissione sul mercato e garantire il regolare smaltimento dei visceri e delle eventuali ulteriori parti non utilizzate, qualora previsti dalle norme vigenti o richiesti dal Parco;
- c) in particolare, dopo lo sparo l'operatore di selezione deve accertarsi che il capo sia deceduto per effettuare la jugulazione nel piu' breve tempo possibile ;
- d) nel caso che il capo fosse ancora vivo è consentito, esclusivamente nel sito di abbattimento, assestare il colpo di grazia alla testa;
- e) subito dopo l'abbattimento l'operatore che ha effettuato l'abbattimento è tenuto a:
  - 1. procedere alla immediata jugulazione, alla raccolta di dati biometrici secondo indicazioni del responsabile designato dal Parco e annotarla nell'apposita scheda rilevamento dati;
  - 2. apporre immediatamente e correttamente (tra il tendine di Achille e l'arto posteriore) la fascetta metallica o in plastica numerata di riconoscimento inamovibile fornita dall'Ente Parco;
  - 3. segnare il numero della fascetta nella scheda di rilevamento dati biometrici fornita dal Parco;
  - 4. all'eviscerazione del capo, mettendo le viscere (stomaco e intestino, vescica e utero per le femmine) in un sacco uso alimentare (sacco/busta che garantisce l'assenza di percolati) fornito dal Parco, secondo quanto disposto dai referenti ASP e IZS;
  - 5. alla raccolta di cuore, polmoni, fegato e reni (tutta la corata) che vanno messi in un sacco uso alimentare a parte;
  - 6. alla raccolta di, pilastro del diaframma e almeno 50 gr di tessuto muscolare striato dell'arto anteriore, che vanno messi in un sacco a parte;
  - 7. tutti i sacchi del medesimo capo (di cui ai punti 4, 5 e 6) vanno messi in un contenitore idoneo fornito dal parco;
  - 8. se richiesto, ove possibile si dovrà procedere alla raccolta del sangue al momento della jugulazione tramite recipienti monouso anche non sterili.
  - 9. Il sangue così raccolto deve essere poi trasferito in provette fornite dai servizi sanitari ed ogni provetta dovrà essere contrassegnata con lo stesso numero della marca metallica apposta al tendine di Achille ed inserito nello stesso contenitore di cui al punto 7,
- f) eventuali altre modalità di smaltimento potranno essere indicate dai servizi sanitari.

- g) tutti gli operatori, finita la sessione di telecontrollo, devono ritrovarsi nel sito di incontro stabilito dal responsabile del Parco o dai servizi di vigilanza per la compilazione della scheda di rilevamento predisposta e consegnata dal referente del Parco e per verificare la correttezza del trattamento del capo abbattuto;
- h) Tutte le carcasse e relativi visceri saranno inviati ai centri di raccolta autorizzati per le successive operazioni di prelievo campioni e visita sanitaria ai fini della liberalizzazione al consumo.
- i) In via transitoria, ai soli fini di autoconsumo, le attività di controllo sanitario possono svolgersi anche presso il sito di incontro stabilito dal responsabile del parco, previo accordo con l'ASP e con l'IZS della Sicilia.
  - 1. tutti i campioni così raccolti, possono essere stoccati anche a T° ambiente purché inviati nel più breve tempo possibile (mai oltre 6 ore) nei luoghi convenuti con i servizi sanitari o conferiti direttamente a questi ultimi.
  - 2. Le carcasse destinate al consumo privato (autoconsumo) in attesa di essere esitate al consumo da parte dei referenti dell'ASP-IZS , possono essere alloggiate temporaneamente in un "centro di raccolta" appositamente autorizzato, messo a disposizione dai comuni vicini e funzionali alle località in cui si svolgono gli abbattimenti (ex mattatoi o strutture simili anche di altri enti), in cui può essere garantito, soprattutto nei periodi caldi il mantenimento delle carcasse a temperatura idonea .
  - 3. Il trasporto delle carcasse destinate all'autoconsumo, può essere effettuato, qualora le condizioni atmosferiche lo consentano, con automezzi con o senza cassone, muniti di teli di PVC o materiale simile, lavabile e disinfettabile, atto a garantire l'impossibilità alla dispersione dei liquidi organici.
  - 4. i capi abbattuti possono essere destinati dal Parco agli stessi operatori che hanno preso parte alle attività o ai proprietari dei fondi agricoli in cui si svolgono gli interventi e possono essere utilizzati dagli stessi esclusivamente per uso domestico privato (autoconsumo). In tal caso, le carcasse non devono essere sottoposte a bollatura sanitaria presso mattatoi o centri di lavorazione della selvaggina all'uopo preposti ma devono essere sempre esitate dal servizio sanitario per la Trichinella prima del consumo;

5. L'operatore a cui viene affidata la carcassa deve impegnarsi a conferire eventuali altri campioni biologici e a rispettare altre indicazioni fornite dai servizi Sanitari competenti.
6. L'eventuale costo per la visita della carcassa da parte del veterinario ASP competente per territorio o IZS è a carico del soggetto a cui viene affidato il capo.
7. Qualora i riscontri veterinari accertino la presenza di capi affetti da patologie a carattere diffusivo o epidemico il capo deve essere immediatamente distrutto nei modi previsti dalle normative in materia, per i campioni e/o capi interi conferiti o prelevati da esperti dell'IZS della Sicilia (sopralluoghi), una volta terminati gli accertamenti, lo smaltimento sarà a carico dello stesso.
8. I campioni delle carcasse di cui sopra devono essere sempre scortati da apposita scheda di conferimento (che verrà fornita dal Parco) e verranno consegnati ai servizi sanitari direttamente dagli operatori coinvolti o tramite il referente ASP.
9. L'ASP, acquisiti campioni predetti, rilascia al conferitore entro 24 ore l'esito delle analisi svolte e, copia di tale documentazione sanitaria relativa all'esito della visita deve essere conservata per almeno due anni ed inviata da chi entra in possesso del capo, all'Ente Parco entro 10 giorni.
10. nel caso in cui la carcassa debba essere commercializzata, la stessa va sottoposta a quanto disposto nel Regolamento (CE) n. 853/2004.
11. a tal fine, l'Ente Parco può individuare mattatoi idonei e disponibili a ricevere le carcasse con i quali si potranno stipulare apposite convenzioni, dando priorità ai mattatoi posti all'interno del territorio del Parco e nelle vicinanze dei siti di cattura. Nella convenzione verranno regolati gli obblighi tra le parti, stabiliti i compensi, i mezzi e i tempi di intervento.
12. il Parco può destinare l'impiego della carcassa presso siti di alimentazione degli uccelli necrofagi (carnai) all'uso autorizzati e le carcasse devono essere giudicate idonee secondo normativa.
13. Il Parco può destinare la carcassa in beneficenza o affidarla ad un prezzo simbolico, ad associazioni o istituti senza fine di lucro, previa verifica sanitaria a carico dei soggetti a cui si destina;
14. Il Parco può destinare a Istituti di ricerca universitari per motivi di studio, di intesa con i referenti ASP ed IZS, campioni biologici o carcasse derivanti da tale piano. Tali campioni, potranno essere stoccati in congelatori predisposti in locali dell'ente Parco, Comandi

Stazione del Corpo Forestale o altre strutture messe a disposizione dai comuni, in attesa di essere inoltrati agli Istituti di ricerca coinvolti.

Il Parco può altresì:

- a) stipulare convenzioni promuovere o approvare programmi per l'immissione sul mercato dei capi sia abbattuti che catturati;
- b) prevedere, da parte degli operatori di selezione, il pagamento al Parco di una quota parte commisurata alla quantità dei capi abbattuti o catturati, compatibilmente con la sostenibilità economica dei programmi;
- c) favorire e stimolare la formazione nel proprio territorio di strutture/aziende che abbiano come scopo la valorizzazione economica e la trasformazione delle carni provenienti da tale attività.

Letto, condiviso e sottoscritto:

Palermo 16 Febbraio 2016

Ente Parco Madonie

IZS Sicilia

ASP Palermo



## **PROPOSTA DI AVVIO DI UN PIANO CONOSCITIVO DI CONTROLLO SANITARIO DELLA POPOLAZIONE DI SUIDI ABBATTUTI E CATTURATI NEL PARCO**

Le popolazioni selvatiche di cinghiale (Suidi) hanno un ruolo determinante nella epidemiologia di alcune malattie infettive trasmissibili all'uomo (brucellosi, tubercolosi, tularemia, toxoplasmosi ed epatite E) e alle specie di interesse zootecnico, in primis il suino (Malattia di Aujeszky brucellosi, toxoplasmosi e tubercolosi).

L'avvio di piani organici di gestione su una popolazione selvatica coordinati da Ente pubblico, come nel presente caso, rappresenta un'opportunità importante per acquisire conoscenze sanitarie altrimenti impossibili da ottenere.

L'acquisizione di tali conoscenze potrebbe essere utile per valutare l'eventuale presenza e diffusione di alcuni agenti infettivi nella popolazione selvatica di Suidi presente nell'area madonita oggetto di piani nazionali e regionali di eradicazione o sorveglianza negli allevamenti zootecnici.

Va puntualizzato che un piano di controllo siffatto, eccetto che per la ricerca di patogeni sottoposti ad obblighi sanitari imposti con i controlli ufficiali da parte dell'ASP, è da considerarsi a carattere puramente conoscitivo e ha valenza di monitoraggio supplementare ai controlli ufficiali.

Tutto ciò assume particolare importanza anche in considerazione dell'aumentata presenza della specie nel territorio siciliano, con conseguente aumento del consumo umano di tali carni.

A tal fine potranno essere prese in considerazione le seguenti patologie:

1. Tubercolosi;
2. Colibacillosi ( E.coli 157 );
3. Yersiniosi (Y. enterocolitica, Y. Pseudotuberculosis );
4. Trichinosi;
5. Brucellosi (B. suis );
6. Malattia di Aujeszky;
7. Peste suina classica e peste suina africana;
8. Toxoplasmosi;
9. Tularemia
10. Epatite E.